



# CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Reg. Data 30/03/2017	OGGETTO: "Regolamento per l'Applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) - sezione TARI: approvazione modifica"
----------------------------------	--

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *trenta* del mese di *marzo*, alle ore *18.30* in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
REA Renato	X		QUADRINI Gianluca	X	
MARTINO Rachele	X		CAPUANO Lara	X	
OLINI Andrea	X		RABOTTI Francesco	X	
QUADRINI Margherita	X				
POLSINELLI Valentina	X				
SERA Massimo	X				
BIANCALE Bruno	X				
CHIETINI Andrea	X				

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri:

Presenti n. 11
Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'avv. **Quadrini Margherita** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale **Dott.ssa Marinella Di Vito**;

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i signori: **Polsinelli Valentina**, **Sera Massimo** e **Capuano Lara**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

## IL PRESIDENTE

dà per letta la proposta in quanto già ampiamente discussa nella conferenza dei capi-gruppo e nella commissione consiliare tenutesi mercoledì 29 marzo 2017.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

**VISTA** la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**VISTA** la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**VISTA** la legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);

**VISTO** il D.L. 244 del 30 dicembre 2016 che dispone all'art. 5 comma 11: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232";

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16/09/2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – sezione TARI;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/07/2015 di approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – sezione TARI;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2016 di approvazione delle modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – sezione TARI;

**RITENUTO OPPORTUNO** modificare il comma 3 dell'art. 9 del regolamento per l'applicazione della IUC sezione TARI che stabilisce che "*Le variazioni del numero dei componenti intervenute dopo il 1 luglio avranno efficacia a partire dall'anno successivo ad eccezione delle variazioni del numero dei componenti scaturite da nuove aperture e da cambi di destinazione d'uso dell'immobile*" nella formulazione che segue "*Le variazioni del numero dei componenti intervenute dopo il 1 gennaio avranno efficacia a partire dall'anno successivo ad eccezione delle variazioni del numero dei componenti scaturite da nuove aperture e da cambi di destinazione d'uso dell'immobile*";

**DATO ATTO** che tale modifica si ritiene opportuna al fine di garantire una più efficace ed efficiente corrispondenza tra le previsioni iniziali dell'entrata da TARI e l'effettivo gettito annuale del tributo nonché per garantire una maggiore funzionalità nell'organizzazione del servizio;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

**VISTI** i pareri resi entrambi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere reso dal Revisore Unico dell'Ente, a norma dell'art. 239 del D. Lgs n. 267 del 2000;

**VISTO** il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Il Presidente mette ai voti la proposta:

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Quadrini G., Capuano L., Rabotti F.) e astenuti n. //, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare la modifica al Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) - sezione TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 16/09/2014, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06/07/2015, e successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2016 con particolare riferimento al comma 3 dell'articolo 9, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2017;
- 4) di dare atto che le scadenze sono determinate al 31 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre;
- 5) di inviare il presente atto in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente stante l'urgenza con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Quadrini G., Capuano L., Rabotti F.) e astenuti n. //, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

# COMUNE DI ARPINO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

### Sezione TARI

#### **Art. 9 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

- 1) Ai sensi del D.P.R. 24/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
- 2) Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21.
- 3) Le variazioni del numero dei componenti intervenute dopo il 1 gennaio avranno efficacia a partire dall'anno successivo ad eccezione delle variazioni del numero dei componenti scaturite da nuove aperture e da cambi di destinazione d'uso dell'immobile.
- 4) Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico purché dimoranti nell'utenza l'intero anno. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, istituti religiosi per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 5) Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 21. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti si presume pari a 1 unità.
- 6) Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 1 unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 21 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr.ssa *Margherita Di Vito*



**IL PRESIDENTE**

Avv. *Margherita Quadrini*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

Visto lo Statuto comunale

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)..

Dalla Residenza Comunale li, 10 APR. 2017.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Franca Sacchetti*

*Prot. 3303*

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e/o 120 giorni al Presidente della Repubblica

COL N. 351 DI REPERTORIO  
DAB 10.04.17 AL 25.04.17  
INCARICATO  
*[Signature]*